

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 04198/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4198 del 2020, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Gerardo Trotta, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Garofalo e Francesco Costanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Federica De Donato non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

a) *Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

-del Decreto Dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020 della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Giunta Regionale della Campania, recante approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva relativa al PSR

CAMPANIA 2014/2020, Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 – 6.1.1, e dei relativi elenchi che ne formano parte integrante e sostanziale nella parte in cui colloca la domanda della ricorrente alla posizione n.207 (con punteggio di 71/100) dell'elenco delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria (Allegato C) anziché nell'elenco (con punteggio 80/100) delle domande ammissibili e finanziabili (Allegato B anch'esso impugnato, nei limiti d'interesse).

e per il riconoscimento

dell'ammissione al beneficio richiesto con inserimento della domanda nell'elenco di quelle ammissibili e finanziabili.

*B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/2/2021:*

-del Verbale della Commissione di Riesame Misure Strutturali Private del 10.12.2020 della Giunta Regionale della Campania -Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali U.O.D. 500714 “Servizio Territoriale Provinciale Salerno”, notificata alla ricorrente il 23.12.2020 a mezzo PEC (All. 1 e 2), con la quale “la commissione non accoglie per le motivazioni espresse nel presente verbale e per l'effetto dichiara la domanda: Trotta Gerardo ID 84250153073 ammissibile con il punteggio 71 di cui 37 per il progetto con spesa ammessa pari ad €33.769,32 e contributo ammesso di €28.722,50”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le ordinanze cautelari n. 2221 del 28 novembre 2020 e n. 575 del 25 marzo 2021;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021, tenutasi da remoto mediante applicativo Teams, la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 DL 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

*Rilevato che*, ad una prima delibazione nella presente fase cautelare sui motivi aggiunti, si rilevano motivi di possibile fondatezza delle prospettazioni del ricorrente in ordine alla compresenza, nella domanda presentata, di investimenti di natura non solo immateriale ma anche materiale, quali la linea di packaging (ossia di confezione esterna), secondo le indicazioni portate dal contratto di rete e progettualmente implementate dalla ditta Teletype, nonché quella del catalogo aziendale dei prodotti;

*Ritenuto*, pertanto, che la valutazione finale sulla domanda del ricorrente debba essere rimessa alla trattazione del merito in udienza pubblica, previa integrazione del contraddittorio, anche per pubblici proclami, nei confronti di tutti coloro che sarebbero pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati

dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati la controversia possa essere definita alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2022;

Ritenuta equa la compensazione delle spese di fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

-accoglie l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;

-dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva, a carico di parte ricorrente;

-fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022;

- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Maria Barbara Cavallo**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**